



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 9

8 Febbraio 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Benefici sulle assunzioni: gli incentivi attivi nel 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in occasione della c.d. "Legge di Bilancio 2024" (legge n. 312 del 30.12.2023) il legilatore ha introdotto benefici sulle assunzioni e modificato l'assetto di quelli previgenti. Nel dettaglio, con riferimento all'anno in corso: **i) il beneficio sulle assunzioni di giovani a tempo indeterminato**, a conclusione dei triennio previsto, **si riduce nella convenienza** (dal 100% al 50% mentre il massimale passa da 8.000 a 3.000), **nella durata** (36 mesi senza deroghe per il meridione) **e nell'ambito di applicazione** (giovani che non hanno

compiuto i 30 anni in luogo dei 36); **ii) per le donne svantaggiate il beneficio non prevede la maggiorazione applicata negli anni precedenti**, pertanto l'agevolazione continuerà ad applicarsi ma con aliquota del 50% (in luogo del 100%); **iii) viene introdotto un nuovo beneficio a favore delle donne vittime di violenza che prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali** (massimale annuo di 8.000 euro) per un periodo massimo di 24 mesi (12 e 18 in caso di assunzione a tempo determinato e di trasformazione) a favore di lavoratrici che hanno fruito del reddito di libertà (anche nel 2023); **iv) dal 01.01.2024 viene previsto un incentivo a favore dei percettori del reddito di inclusione nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante**, di lavoro subordinato a tempo determinato oppure in caso di **trasformazione del contratto a tempo indeterminato nella misura del 100 o del 50% a seconda della tipologia di assunzione**; **v) continua a trovare applicazione il beneficio sulle assunzioni di over 50 disoccupati** come negli anni precedenti, nella misura del 50% per una **durata di 12/18 mesi a seconda della tipologia di assunzione**; **vi) la legge n.213/2024 ha inoltre introdotto per l'anno 2024 una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in relazione alle nuove assunzioni effettuate nel 2024 con contratto a tempo indeterminato, a condizione che vi sia un incremento occupazionale.**

Premessa

Con legge n. 213 del 30.12.2023, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2024, il legislatore ha apportato numerose modifiche alle disposizioni in materia lavoro e previdenza. **Si segnala, oltre all'introduzione di nuovi benefici, il termine di disposizioni in deroga che, nei precedenti anni, hanno potenziato i benefici spettanti sulle assunzioni.**

Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni già stabilizzate in materia di assunzioni agevolate, che **a decorrere dall'anno in corso trovano applicazione solo con riferimento ai giovani con età inferiore a 30 anni** (in luogo di 36 anni) **e con aliquota del 50%** (in luogo del 100%).

Allo stesso modo, **l'assunzione di donne svantaggiate ora può fruire un beneficio nella misura del 50% in luogo della precedente misura del 100%.**

Vengono invece **introdotti, a decorrere dal 01.01.2024 alcuni nuovi benefici che consistono:**

- 1. in uno sgravio contributivo sull'assunzione di donne percettrici del reddito di libertà;**
- 2. in uno sgravio a favore dei percettori del reddito d'inclusione;**
- 3. in una maggiorazione della deduzione del costo riferito a nuove assunzioni a tempo indeterminato.**

Di seguito, illustriamo le agevolazioni applicabili nel corso dell'anno 2024.

Gli incentivi

Di seguito illustriamo i principali benefici attivi nell'anno 2024:

DONNE VITTIME DI VIOLENZA (nuovo beneficio)

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, possono accedere al beneficio i **datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza**. La misura si riferisce quindi a **tutti i datori di lavoro privati** a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo

Il beneficio trova applicazione con riferimento alla seguente tipologia di lavoratrice (tutti i requisiti devono coesistere):

- **donne in stato di disoccupazione;**
- **vittime di violenza;**
- **percettrici del c.d. "Reddito di libertà"** di cui all'articolo 105 bis DL n. 34/2020.

Possono accedere al beneficio, in sede di prima applicazione, anche le **donne che hanno percepito il "reddito di libertà" nell'anno 2023**.

Con riferimento alla tipologia di assunzione, possono essere oggetto di beneficio le assunzioni:

1. assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione;
2. trasformazioni a tempo indeterminato;
3. assunzione a tempo indeterminato.

Il beneficio viene riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL:

- nella misura del 100 per cento;
- nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Ambito soggettivo di applicazione	Donne vittime di violenza percettrici delle misure previste dall'articolo 105 bis del DL n. 34/2020. Sono ammesse anche le lavoratrici che hanno fruito del reddito di libertà nel 2023.
Periodo agevolato	Assunzioni operate dal 2024 al 2026.
Assunzioni incentivate	Assunzioni a tempo determinato. Assunzioni a tempo indeterminato. Trasformazioni a tempo indeterminato.
Incentivo Massimale	Sgravio contributivo del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. 8.000 euro annui da riparametrare ed applicare mensilmente.
Durata	12 mesi per assunzioni a termine. 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato.

24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

SUPERDEDUZIONE COSTO LAVORO (nuovo beneficio)

L'articolo 4, rispetto all'ambito applicativo del beneficio, stabilisce che l'agevolazione trova applicazione, con riferimento al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023**, ai **titolari di reddito d'impresa** ed agli **esercenti arti e professioni**, a condizione che abbiano **esercitato attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni**.

Accedono al beneficio i soggetti ammessi che:

- vedono il proprio **costo del personale** incrementato rispetto all'anno precedente;
- a tale incremento corrisponda un effettivo **incremento occupazionale**.

Con riferimento all'ultimo punto, viene stabilito che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che **il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente**.

viene prevista la maggiorazione del 20% dei costi riferibili all'incremento occupazionale e corrispondenti a nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minore dei seguenti importi:

1. **costo effettivo relativo ai nuovi assunti;**
2. **l'incremento complessivo del costo del personale** risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile **rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023**.

Si segnala che i costi riferibili al personale dipendente sono **imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente**.

Al fine di evitare condotte potenzialmente fraudolente, viene previsto che **se alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 il numero dei lavoratori dipendenti** (compresi quelli a tempo determinato) **risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, nessuno dei costi è riferibile ad un incremento occupazionale**.

Si segnala una maggiorazione del beneficio a favore dell'assunzione di soggetti in particolari condizioni, corrispondente all'applicazione di un coefficiente di maggiorazione del costo che funge da base di calcolo per la determinazione dell'incentivo. Al riguardo:

1. i coefficienti verranno definiti con decreto attuativo di prossima pubblicazione;
2. le categorie di lavoratori interessati, invece, sono quelli di seguito indicati.

SCHEMA RIEPILOGATIVO	
Ambito soggettivo	<p>Titolari di reddito d'impresa (con attività esercitata per almeno 365 giorni ed in corso al 31.12.2023).</p> <p>Esercente arti e professioni (con attività esercitata per almeno 365 giorni ed in corso al 31.12.2023).</p> <p>Sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi.</p>
Condizioni	<p>Il numero di dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti mediamente occupato nel 2023.</p> <p>il numero complessivo di dipendenti a fine 2024 deve essere superiore al livello occupazionale di riferimento nel 2023.</p>
Agevolazione	<p>Maggiorazione del 20% dei costi riferibili all'incremento occupazionale.</p> <p>Per lavoratori svantaggiati e altre categorie meritevoli di maggiore tutela il beneficio viene calcolato con l'applicazione di un aggiuntivo coefficiente di maggiorazione (necessario un DM attuativo).</p> <p>il costo da assumere come base per il calcolo è pari al minore importo tra quello riferibile ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del 2023.</p>
Acconti	<p>L'acconto 2024 viene determinato senza tenere conto della disposizione in esame.</p>

SGRAVIO ASSUNZIONI (ESISTENTE NEI PRECEDENTI ANNI)

Secondo quanto previsto dai commi 100 ss dell'articolo 1 legge n. 205/2017, i datori di lavoro privati possono accedere allo sgravio contributivo a decorrere dalle **assunzioni effettuate a decorrere dal 01.01.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti**.

L'agevolazione trova applicazione nei confronti delle seguenti ipotesi:

- **assunzione di lavoratori** che, **alla data della prima assunzione agevolata**, non **abbiano compiuto il trentesimo anno di età** e **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro** (non vengono prese in considerazione gli impieghi con contratto di apprendistato cessato al termine del periodo di formazione);
- limitatamente alle assunzioni operate dal 01.01.2018 **al 31.12.2020 (per effetto dell'intervento della finanziaria 2020)**, **possono beneficiare dell'incentivo anche le**

assunzioni operate nei confronti di soggetti che non hanno compiuto i 35 anni (fermo restando il rispetto delle altre condizioni);

- per le **assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022** possono beneficiare di un incentivo maggiorato le **assunzioni operate nei confronti di soggetti che non hanno compiuto i 36 anni di età** (ipotesi introdotta dalle disposizioni in commento e oggetto della circolare n. 56/2021 dell'INPS);
- per le assunzioni effettuate nel 2023 possono beneficiare di un **incentivo maggiorato le assunzioni operate nei confronti di soggetti che non hanno compiuto i 36 anni di età, per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023**;
- per le assunzioni dal 2024 torna applicabile l'aliquota ed il massimale previsto fino al 2020 in quanto i trattamenti di maggior favore non sono stati ulteriormente prorogati.

L'agevolazione, secondo quanto specificato dal comma 106 della legge n. 205/2017, si applica anche con riferimento alla **prosecuzione** – successiva al 31.12.2017 – **di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione** (in tal caso la durata dell'incentivo è **limitata a 12 mesi** e si applica solo successivamente alla scadenza del beneficio contributivo previsto sui contratti di apprendistato dall'articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015). Sul punto, la circolare n. 40/2018 dell'INPS ha specificato che il requisito anagrafico deve essere verificato **alla data di convalida** del rapporto a tempo indeterminato. Segnaliamo da subito che il beneficio introdotto dalla Finanziaria 2021 con riferimento alle assunzioni operate nelle annualità 2021-2022 non possono trovare applicazione con riferimento alla prosecuzione del contratto di apprendistato.

INCENTIVO			
Termine per l'assunzione	Dal 01.01.2018	Dal 01.01.2021 al 31.12.2023 (ipotesi in deroga)	Dal 01.01.2024
Tipologia assunzione	A tempo indeterminato		
Sgravio contributivo	50%	100%	50%
Limiti massimali annui	3.000 euro annui	6.000 euro annui 8.000 euro annui per il 2023	3.000 euro annui
Durata sgravio	36 mesi	36 mesi, 48 mesi per le assunzioni al sud	36 mesi

OVER 50 E DONNE SVANTAGGIATE (ESISTENTE NEI PRECEDENTI ANNI)

L'articolo 4 commi 8-11 della legge n. 92/2012, stabilisce che **le categorie di lavoratori interessate dall'agevolazione** qui di interesse sono le seguenti:

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	
Uomini o donne con almeno cinquant'anni di età	Disoccupati da oltre dodici mesi.
Donne di qualsiasi età	Residenti in aree svantaggiate.
Donne di qualsiasi età	Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Donne di qualsiasi età	Professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere.
Donne di qualsiasi età	Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Donne di qualsiasi età	Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
	Ovunque residenti.

L'incentivo spetta per le assunzioni a **tempo indeterminato** e a **tempo determinato, anche part time**, nonché nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato e nel caso di somministrazione.

- L'incentivo non spetta** per:
- contratti di **lavoro intermittente**;
 - contratti di **lavoro accessorio**;
 - contratti di **lavoro domestico**;
 - contratti di **lavoro ripartito**.

RAPPORTI AMMESSI ED ESCLUSI	
Rapporti ammessi	Assunzioni a tempo indeterminato , anche part time
	Assunzioni a tempo determinato , anche part time
	Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part time, se avviene entro la scadenza del beneficio
	Rapporti di somministrazione
Rapporti esclusi	Lavoro intermittente
	Lavoro accessorio
	Lavoro domestico
	Lavoro ripartito

- L'incentivo consiste nella **riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro**:
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, la riduzione spetta per **diciotto mesi**;
 - in caso di assunzione a tempo determinato, la riduzione spetta fino a **dodici mesi**;
 - se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione è riconosciuta per **complessivi diciotto mesi**;
 - l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato - fino al **limite complessivo di dodici mesi**.

Come anticipato prima, per effetto della mancata proroga, non viene riconosciuto anche nel 2024 il beneficio di maggior favore – che prevedevano un’aliquota di beneficio del 100% - con ulteriore incremento della soglia massima di applicazione a 8.000. Ricordiamo che tale agevolazioni si applica all’assunzione di donne anche in deroga ai requisiti anagrafici.

IPOTESI		
Ipotesi	Incentivo	Durata
Assunzione diretta a termine	50%	12 mesi.
Assunzione diretta a termine + proroga	50%	Fino al limite complessivo di 12 mesi.
Assunzione diretta a termine + trasformazione (nei confronti di donne)	50%	12 mesi, fino a 18 se la trasformazione viene effettuata entro il termine originario di 12 mesi.
Assunzione diretta a tempo indeterminato (nei confronti di donne)	50%	18 mesi.
	50%	

PERCETTORI REDDITO INCLUSIONE (NUOVO BENEFICIO)

Segnaliamo che il diritto alla fruizione del beneficio è **subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che **non siano in regola con gli obblighi di assunzione** previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, **fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge**.

Le agevolazioni che verranno di seguito indicate sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Di seguito illustriamo i principali benefici previsti dall'articolo 10 in caso di assunzione dei percettori del reddito d'inclusione:

➤ ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Il beneficio trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto:

- di **lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;**
- mediante **contratto di apprendistato.**

Il beneficio viene riconosciuto per un **periodo massimo di dodici mesi**, e consiste **nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, nel **limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di **licenziamento del beneficiario** dell'Assegno di inclusione effettuato nei **ventiquattro mesi successivi all'assunzione**, il datore di lavoro e' **tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili**, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo**.

➤ **ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO**

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a **tempo determinato o stagionale**, pieno o parziale, e' **riconosciuto per il periodo di durata del rapporto e per un periodo massimo di dodici mesi un esonero pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, **nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile**.

➤ **MEDIAZIONE NELL'ASSUNZIONE – AGENZIE PER IL LAVORO**

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro e' riconosciuto, **per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attivita' di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale** per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al **30 per cento dell'incentivo massimo annuo** previsto sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo indeterminato.

➤ **MEDIAZIONE NELL'ASSUNZIONE – ETS**

Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (i **patronati**, gli **enti bilaterali** e le **associazioni senza fini di lucro** che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità), e agli **enti del terzo settore** che, per statuto, **svolgono tra le attività di interesse generale** quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quella dei **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone, ove autorizzati all'attività di intermediazione**, è riconosciuto, per ogni **persona con disabilità' assunta a**

seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari:

- al **60%** per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato;
- un **contributo pari all'80% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo determinato.**

ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI (STABILE E CONFERMATA)

Non si devono segnalare modifiche alle disposizioni previgenti in materia di assunzione di lavoratori disabili, con benefici variabili a seconda della tipologia e gravità di riduzione della capacità lavorativa e della tipologia di assunzione operata.

Nel dettaglio:

1. in caso di assunzione a tempo indeterminato lo sgravio ammonta al 70% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 36 mesi in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni;
2. in caso di assunzione a tempo indeterminato lo sgravio ammonta al 35% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 36 mesi in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67% ed inferiore al 79 o con minorazioni;
3. in caso di assunzione a tempo determinato con durata non inferiore a 12 mesi lo sgravio ammonta al 70% della retribuzione mensile lorda in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti